

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 09/10/2025

FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento in data 3 marzo 2021 mediante cessione del quinto dello stipendio da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di n. 120 rate.

Ha inoltre riferito di aver chiesto ed ottenuto di estinguere anticipatamente i finanziamenti richiamando altresì il reclamo con il quale ha contestato il conteggio di estinzione effettuato dall'intermediario relativamente al contratto sopra indicato, e, conseguentemente, ha chiesto il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di €. 489,17 oltre interessi legali dal reclamo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito che:

- i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, non sono sottoposti alla direttiva 2008/48/CE. A tale tipologia contrattuale, quindi, si applica il DPR 180/50, nella versione introdotta nel 2012 specie all'art. 6-bis insieme alle disposizioni della Banca d'Italia del 2011;
- il tema della rimborsabilità di tutti i costi in caso di estinzione anticipata non si pone per i costi corrisposti a terzi neanche nella Lexitor, che impone solo il rimborso dei costi up front del finanziatore ma non esige la restituzione dei costi. Tale argomentazione è stata ben sviluppata dall'Avv. Generale nella causa C-555/21 del 09/02/2023 riguardante il rimborso dei costi up front in ipotesi di estinzione anticipata che ha affermato che il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Il diritto alla riduzione quindi non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore

sia del creditore che dei terzi per prestazioni che sono già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Parte resistente ha eccepito altresì la non rimborsabilità, delle spese di istruttoria, e delle commissioni d'intermediazione. In particolare, le "spese di istruttoria" fanno riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa mentre le commissioni di intermediazione sono costi non incassati dalla Banca ma da questa riconosciuti a soggetti terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto, non si può che concludere per la non retrocedibilità di detti costi.

L'intermediario si oppone infine alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

Conseguentemente, l'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale dei finanziamenti anticipatamente estinti ed al conseguente rimborso anche dei costi c.d. *up front*.

Il tema richiede una premessa relativa alla disposizione di riferimento del Testo Unico Bancario come novellata e ai profili di applicabilità anche ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

L'art. 125 sexies T.U.B. novellato – così come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106 – prevede, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto al rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

L'originaria formulazione della disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 11 octies prevedeva, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, l'applicazione «dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993

e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Su quest'ultimo comma, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"».

Secondo la più recente interpretazione dell'Arbitro, in continuità sia con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 (caso "Lexitor"), sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, decisione di assoluto rilievo nell'ambito della decisione del Giudice delle Leggi, devono essere riconosciuti al cliente, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi compresi nel costo totale del credito e, dunque, oltre ai costi cd. *recurring* anche i costi *up front*.

Ciò premesso, in riferimento ai criteri per il rimborso alla clientela, giova evidenziare la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525 che aveva pronunciato, prima dell'intervento del legislatore del 2021, poi colpito dalla pronuncia di incostituzionalità, tra gli altri, il seguente principio: «*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*».

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

In relazione ai contratti in esame parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 489,17 per spese di istruttoria e per commissione di intermediazione creditizia.

Con riferimento alle suddette commissioni, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restando il criterio *pro rata temporis* per gli oneri *recurring*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis” così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Nella fattispecie, secondo l'orientamento dei Collegi:

- le spese di istruttoria hanno natura *up front* in quanto volte a remunerare attività preliminari all'erogazione in entrambi i contratti;
- quanto ai costi di intermediazione, la clausola fa rinvio al conferimento dell'incarico al terzo che circoscrive le attività alla fase preliminare

Parte ricorrente chiede inoltre la somma di €. 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

Al riguardo, si rappresenta che sulle spese di assistenza professionale il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato con Decisione N. 4580 del 12 maggio 2025, statuendo i seguenti principi:

- le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune;
- la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo;
- il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia;
- ai fini della prova del danno, parte ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento (non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista);
- la quantificazione del danno viene determinata dal Collegio in via equitativa (art. 1226 c.c.) sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri, la cui applicazione deve essere motivata nella decisione: i) la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, ii) il valore della controversia, iii) il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, iiiii) il carattere assolutamente

